



Prefettura Pistoia
Prot. Uscita del 29/01/2015
Numero **0002268**
Classifica A1-II.008

Prefettura di Pistoia
Ufficio territoriale del Governo

Alla Provincia di	Pistoia
Ai Comuni della Provincia	Loro Sedi
Alla Questura di	Pistoia
Al Comando Provinciale Carabinieri di	Pistoia
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di	Pistoia
Al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di	Pistoia
Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di	Pistoia
Al Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di	Pistoia

OGGETTO: Bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con recente circolare che si allega, ha diramato le direttive operative per il disinnesco di ordigni bellici nell'ambito di bonifiche occasionali, specificando che le bonifiche sistematiche saranno oggetto di successive procedure.

Il documento opera una ricognizione esaustiva delle attività, delle misure e degli adempimenti cui sono chiamate le singole amministrazioni, a vario titolo coinvolte nell'attività, individuando nella Croce Rossa Italiana il referente per l'assistenza sanitaria.

Il Dirigente l'Area I
Viceprefetto
(Silvia Montagna)

SM/lb

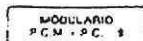
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n° CG/0066408

del 18/12/2014

----- USCITA -----

Mod. 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

Roma,

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero della Difesa

- Gabinetto

udc@gabmin.difesa.it

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Direzione di Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - coordinatrice della Commissione Speciale 'Protezione Civile' della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
protezione.civile@certregione.fvg.it

All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia

anci@pec.anci.it

Al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana

comitato.centrale@cert.cri.it

OGGETTO: procedure per il disinnescamento di ordigni bellici nell'ambito di bonifiche occasionali

Si trasmettono, in allegato, le procedure concordate da applicarsi nell'ipotesi di bonifica occasionale, a seguito del rinvenimento di ordigni esplosivi in superficie o parzialmente interrati. Le predette procedure trovano applicazione su tutto il territorio nazionale al fine di tutelare la salvaguardia della vita umana e della pubblica incolumità.

Il presente documento opera una ricognizione esaustiva delle attività, delle misure e degli adempimenti a cui sono chiamate le singole amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attività di bonifica occasionale, intendendosi superato tutto quanto non ivi espressamente richiamato. Per quanto di competenza dello scrivente Dipartimento è conseguentemente revocata la precedente circolare prot. n. CG/73824 del 20 dicembre 2013.

Ciascun Ente o Amministrazione in indirizzo provvederà, come convenuto, ad assicurare la tempestiva e massima diffusione del presente documento alle proprie articolazioni operative o periferiche, provvedendo, altresì, all'adeguamento delle proprie disposizioni interne eventualmente non conformi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco Gabrielli

f. Gabrielli

All. I

Cabinello Ministro - GAS - Prot. Ingresso N.0034725 del 18/12/2014

Procedure per il disinnescamento di ordigni bellici nell'ambito di bonifiche occasionali

Salvo l'ipotesi della bonifica sistematica, che sarà oggetto di successiva specifica procedura, nell'ipotesi di bonifica occasionale, di competenza esclusiva del Ministero della Difesa - Forze Armate, i nuclei dell'Esercito a ciò preposti, a seguito del rinvenimento di ordigni esplosivi in superficie o parzialmente interrati, svolgono l'attività di disinnescamento, brillamento e rimozione degli stessi su tutto il territorio nazionale per esigenze connesse alla salvaguardia della vita umana ed alla pubblica incolumità.

Le operazioni di bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici prevedono una serie di attività e procedure di seguito illustrate:

- 1) **rinvenimento dell'ordigno**: chiunque trovi un ordigno ha l'obbligo di segnalarlo alla più vicina postazione delle Forze dell'Ordine: (Arma dei Carabinieri, Pubblica Sicurezza, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, etc.);
- 2) **segnalazione**: le Forze dell'Ordine, dopo le prime verifiche e accertamenti, comunicano il rinvenimento dell'ordigno alle Prefetture-UTG competenti e provvedono a isolare l'ordigno mettendo in sicurezza il sito di rinvenimento, comunicandone il ritrovamento al Comune;
- 3) **richiesta d'intervento**: le Prefetture territorialmente interessate inoltrano formale richiesta d'intervento alla competente struttura militare territoriale (COM.FO.DI.-Nord e C.do 2° FOD) indicando l'esatta ubicazione dell'ordigno, con relativa sommaria descrizione dello stesso, nonché le Forze dell'Ordine locali alle quali fare riferimento.
- 4) **ordine d'intervento**: l'Autorità Militare, ricevuta la richiesta d'intervento dalla Prefettura-UTG, dispone l'esecuzione, interessando il reggimento genio dislocato nell'area di competenza del ritrovamento o l'unità che, per tempestività e disponibilità da impegni operativi/addestrativi, risulti più conveniente impiegare. Dall'esame delle informazioni contenute nelle richieste e/o a seguito di ulteriori attività ricognitive da parte del reggimento interessato, l'Autorità Militare attribuirà agli interventi una delle seguenti classificazioni: *"semplice"*, nel caso di rinvenimento di ordigni di limitate dimensioni che siano ubicati in luoghi isolati oppure non necessitano di consistenti aree di sgombero; *"complesso"*, nel caso di rinvenimento di ordigni di grandi dimensioni (bombe d'aereo, ecc.) in luoghi densamente abitati o di particolare interesse che necessitano di consistenti aree di sgombero; *"particolari"*, nel caso di rinvenimento di ordigni a caricamento speciale chimico o biologico.
- 5) **operazione di disinnescamento**: le attività poste in essere per le operazioni di disinnescamento si differenziano a seconda della classificazione attribuita all'intervento.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei compiti assegnati a ciascun Ente e/o Amministrazione interessata, che interviene in qualità di componente del Sistema Nazionale di protezione civile, in funzione di detta classificazione:

a. Intervento semplice:

- **EI (Reggimento genio)** il reggimento genio incaricato della bonifica comunica alla Prefettura-UTG e al Comune interessati le caratteristiche dell'intervento e la data di svolgimento delle attività di disinnescamento.
- Effettua l'attività di disinnescamento, brillamento - quando ne ricorrono le condizioni - e rimozione degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente;
- Comunica, una volta effettuata la bonifica, la conclusione delle operazioni;
- Generalmente, non sono previste prescrizioni tali da necessitare l'attivazione di ulteriori Enti o Amministrazioni.
- Tuttavia, qualora necessario, la **Prefettura - UTG** coordina le attività adottando ogni provvedimento utile alla pubblica e privata incolumità, in raccordo con i Sindaci dei Comuni interessati.
- Il **Comune** chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura e della Regione, per l'impiego di risorse umane e strumentali, necessarie in particolare per garantire il controllo dell'area evacuata, ad integrazione di quelle disponibili a livello comunale.

b. Intervento "complesso" e "particolare"

- **EI (Reggimento genio)**
 - Fornisce le informazioni tecniche necessarie alla definizione dell'area interessata, indicando le condizioni che devono essere garantite per l'esecuzione in sicurezza dell'intervento.
 - A seguito della valutazione delle eventuali soluzioni tecniche che consentano la riduzione del rischio di danni connesso all'eventuale fallimento del disinnescamento, da valutarsi congiuntamente al Prefetto, svolge le attività di approntamento del sito;
 - Effettua l'attività di disinnescamento, brillamento - quando ne ricorrono le condizioni - e rimozione degli ordigni bellici attraverso il proprio personale specializzato con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

L'Amministrazione della Difesa provvede all'attivazione della Croce Rossa Italiana per la fornitura del presidio sanitario composto da ambulanza, personale medico e infermieristico dedicato per il personale direttamente impegnato per il disinnescamento. Tale servizio è prestato dalla Croce Rossa

Italiana nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ausiliarie delle Forze Armate ed a valere sulle risorse ad essa conferite dall'Amministrazione della Difesa a carico del proprio bilancio ed a titolo di contributo per lo svolgimento delle predette funzioni. Le modalità operative per la predetta attivazione sono definite di concerto tra il Ministero dell'Interno e la Presidenza Nazionale della Croce Rossa Italiana.

Prefettura-UTG

- Coordina le attività adottando ogni provvedimento utile alla pubblica e privata incolumità, in raccordo con i Sindaci dei Comuni interessati, sulla base della programmazione delle attività di cui al precedente paragrafo relativo alle funzioni poste in capo ad EI (Reggimento Genio), eventualmente nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- Attiva e impiega le risorse statuali presenti sul territorio provinciale, in particolare per l'attività di vigilanza e controllo del territorio evacuato, nonché l'eventuale limitazione, deviazione e/o blocco del traffico sulla viabilità interessata dalle operazioni.
- In fase preparatoria, istituisce un Tavolo di coordinamento, nel quale sono rappresentate le componenti e le strutture operative provinciali interessate dalle attività di disinnescamento, ivi comprese le società pubbliche e private erogatrici di servizi essenziali, gli enti gestori della viabilità e dei trasporti, con lo scopo di effettuare l'analisi dello scenario finalizzata alla definizione delle azioni dei soggetti coinvolti.
- Si raccorda con la Regione chiedendo alla stessa le risorse umane e strumentali eventualmente necessarie ad integrazione di quelle disponibili a livello provinciale.
- Coordina e verifica l'attuazione di specifici *Piani operativi di evacuazione*, anche speditivi, redatti dai Comuni interessati.
- Coordina le attività a livello provinciale attraverso il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), convocato prima dell'inizio delle operazioni di disinnescamento, assicurando la direzione unitaria degli interventi coordinandoli con quelli posti in essere dai Sindaci dei Comuni interessati e in raccordo con la Regione.
- Sulla base delle indicazioni fornite dall'EI (Reggimento genio) predispone gli atti amministrativi necessari all'utilizzo del sito (normalmente una cava ubicata nella stessa provincia) individuato per effettuare il brillamento dell'ordigno da parte dell'EI, a seguito della rimozione dello stesso dal sito di ritrovamento.
- Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico di ciascuna Amministrazione o soggetto coinvolto, che interviene in qualità di componente del Sistema nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo quanto previsto in caso di deliberazione dello stato di emergenza (cfr. paragrafo conclusivo).

- **Comune**

- Partecipa al Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura.
- Redige uno specifico *Piano operativo di evacuazione*, anche speditivo, che dovrà riguardare principalmente:
 - le operazioni preparatorie all'evento: ricognizione nominativa della popolazione con particolare riferimento alle fragilità, comunicazione ed informazione sui comportamenti da adottare, organizzazione dell'evacuazione, individuazione delle aree di attesa e delle strutture di assistenza;
 - le operazioni di evacuazione: supporto ai cittadini, gestione delle strutture di assistenza, gestione della mobilità e controllo dell'area evacuata in accordo con le Forze dell'Ordine.
 - le risorse umane e strumentali impiegate per l'assistenza alla popolazione interessata dall'eventuale evacuazione; per quanto concerne il concorso del volontariato di protezione civile, ove necessario avanza istanza di riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 alla Regione.
- Chiede, ove necessario, il supporto della Prefettura e della Regione, per l'impiego di risorse umane e strumentali, necessarie in particolare per garantire l'assistenza alla popolazione e il controllo dell'area evacuata, ad integrazione di quelle disponibili a livello comunale.
- Coordina le attività a livello comunale attraverso il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), istituito prima dell'inizio delle attività di evacuazione; durante le attività di disimpegno, provvede all'assistenza alla popolazione sulla base di quanto riportato nel Piano operativo di evacuazione.
- Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico di ciascuna Amministrazione o soggetto coinvolto, che interviene in qualità di componente del Sistema nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo quanto previsto in caso di deliberazione dello stato di emergenza (cfr. paragrafo conclusivo).

- **Regione**

- Partecipa al Tavolo di coordinamento istituito in Prefettura.
- Supporta, ove richiesto, i Comuni interessati nella redazione dello specifico *Piano operativo di evacuazione* e garantisce il necessario supporto con risorse umane e strumentali necessarie a garantire l'assistenza alla popolazione e il controllo dell'area evacuata, ad integrazione di quelle comunali; in caso sia necessario il riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 vi provvede, anche valutando

l'eventuale ricorso al livello nazionale secondo quanto previsto dalla sezione 2.2, secondo paragrafo, della relativa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012.

- Valuta, in ragione dell'entità del Piano operativo di evacuazione, l'esigenza di redigere apposito *Piano degli interventi in caso di deflagrazione dell'ordigno* che riporta l'organizzazione del modello d'intervento che sarà attivato in caso di deflagrazione, in continuità con le attivazioni già previste per le attività di disinnescò nei Piani operativi di evacuazione redatti dai Comuni. Il Piano degli interventi riporta la base dei dati e delle informazioni utili per l'organizzazione della risposta operativa finalizzata alla verifica del danno nonché all'assistenza alla popolazione, con particolare riferimento anche alla comunicazione e informazione.
- Supporta le attività di evacuazione e disinnescò attraverso la Sala Operativa Regionale ovvero partecipando alle attività del C.C.S., ove richiesto dal Prefetto, garantendo l'attivazione delle strutture sanitarie per l'eventuale assistenza alle persone ammalate allettate e di quelle permanentemente connesse ad apparecchi elettromedicali.
- Gli oneri per la predisposizione ed attuazione di queste misure sono a carico di ciascuna Amministrazione o soggetto coinvolto, che interviene in qualità di componente del Sistema Nazionale di protezione civile, nell'ambito dei propri compiti e doveri d'istituto, fatto salvo quanto previsto in relazione all'impiego del volontariato di protezione civile ovvero in caso di deliberazione dello stato di emergenza (cfr. paragrafo conclusivo).

Qualora l'attività di bonifica integri i presupposti necessari ai fini della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà all'attivazione delle procedure straordinarie ivi previste.

Il presente documento opera una ricognizione esaustiva delle attività, delle misure e degli adempimenti a cui sono chiamate le singole amministrazioni a vario titolo coinvolte nell'attività di bonifica occasionale, intendendosi superato tutto quanto non espressamente richiamato.

Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati del Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.